



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2016

Oggetto: attività di opinamento delle parcelle dopo l'abrogazione del sistema tariffario delle professioni intellettuali, di cui all'art. 9 D.L. 1/2012.

Rispondiamo in merito alla seguente questione: *“Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto importanti riforme nel settore delle libere professioni. In particolare, il D.L. n. 1/12 ha abolito le tariffe professionali e ha introdotto l'obbligo, su richiesta del cliente, di pattuire un compenso (non necessariamente scritto) per l'incarico. In virtù, di quanto sopra con la presente siamo pertanto a chiederVi come deve comportarsi il Consiglio qualora, il professionista iscritto che intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, chieda un parere di congruità o un opinatura a suffragio dell'azione legale”.*

Orbene, in via preliminare, è necessario ricordare le prescrizioni normative, da cui discende lo svolgimento dell'attività di opinamento delle parcelle professionali, presentate dagli iscritti, da parte dei Collegi e Ordini territoriali.

1) innanzitutto va chiarito che l'abrogazione delle tariffe professionali, stabilite per le professioni regolamentate ordinistiche, di cui all'art. 9 comma 1 D.L. n. 1/2012, non presuppone la correlativa abrogazione della funzione istituzionale, prescritte per ordini e collegi, di opinamento delle parcelle.

In applicazione dell'art. 9, comma 3, D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, stabilisce che : *“Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista”.*

Per quanto precede, si precisa che il compenso può essere pattuito anche verbalmente, visto che, tra le forme previste dall'ordinamento, un incarico professionale può anche essere conferito verbalmente, per poi essere ricostruito per fatti concludenti, come autorizzazione amministrativa, dichiarazione della committenza o altro. Chiaramente, quando l'opera è particolarmente complessa, la forma scritta diventa essenziale al fine di descrivere adeguatamente le prestazioni da realizzare, al fine di giustificare il relativo compenso, che sia adeguato per lo svolgimento di un incarico particolarmente articolato dal punto di vista prestazionale. La rilevanza di tale disposizione è tale che l'inottemperanza in ordine alla pattuizione del compenso, unitamente alla comunicazione della polizza assicurativa, la mancanza del disciplinare d'incarico, nonché gli altri elementi del comma 4, costituiscono illecito disciplinare per il professionista, valutabile discrezionalmente dal Collegio proprio in relazione alla particolare complessità dell'opera commissionata proporzionata al compenso richiesto, che il Collegio è chiamato a giudicare congruo o meno.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2016

2) L'art. 7, comma 2, D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, identificando la relativa tassa che il Collegio professionale può stabilire per le attività istituzionali che gli sono proprie, ricorda anche quella di rilasciare i *“pareri per la liquidazione degli onorari”*.

Invero, a norma del D. Lgs. Lgt. 382/44, va osservato che il parere sulla liquidazione degli onorari consiste, in sintonia con la funzione che spetta al Consiglio dell'Ordine / Collegio, nella certificazione della conformità del credito, come esposto dal professionista, con la tariffa professionale (qualora ovviamente esista), e nella valutazione circa la congruità di quanto richiesto (cfr. per tutte TAR Lombardia, sez. III, 26.1.2004, n. 26). *“Spetta quindi all'interessato indicare l'importo totale della parcella richiesta, comprensivo delle voci accessorie e dell'imposta dovuta, che l'ordine professionale deve assumere ad oggetto del proprio parere”* (così, T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 18/12/2006, n.4655).

Invero, *“il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine non deve limitarsi ad una mera certificazione della rispondenza del credito esposto alla tariffa professionale, ma implica il potere di valutare la congruità del «quantum» richiesto, in relazione all'opera prestata dal professionista”*. Tale valutazione *“corrisponde ad una funzione istituzionale di vigilanza a tutela degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti dei clienti, ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e comunque inadeguati rispetto all'opera professionale prestata dal libero professionista”*. Trattandosi di atto governato da norme di azione, avente natura unilaterale e che costituisce espressione di potestà amministrativa riconosciuta per finalità di pubblico interesse, detto parere è impugnabile avanti al giudice amministrativo. Il parere di congruità è reso sulla base di quanto affermato e descritto dall'iscritto, considerato che il parere del Collegio non ha valore probatorio circa le effettive prestazioni professionali, descritte dal professionista. La decisione sulla *“congruità”* integra un apprezzamento tecnico discrezionale, riconosciuto in via esclusiva al Consiglio, e nasce dal rapporto di supremazia nei confronti dei professionisti iscritti all'albo, per finalità di tutela della deontologia professionale degli stessi (in termini, TAR Lombardia cit.).

Infatti, il parere del Consiglio del Collegio *“è un atto amministrativo emesso dall'ordine professionale in funzione di fini pubblici istituzionali che trascendono quelli particolari e contingenti del professionista interessato o superano gli interessi che non siano morali o oggettivi della categoria”* (così, Corte Costituzionale n. 32 del 13 febbraio 1974).

In questo senso, il giudizio sulla congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine resta relativo alle attività descritte dal professionista nella parcella, per le quali il Consiglio dell'Ordine deve valutare l'adeguatezza e la conformità del compenso richiesto in base alla tariffa professionale prevista, nel quadro della compatibilità con il decoro e la dignità professionale.

Ne segue che il Giudice chiamato ad emanare il decreto ingiuntivo si trova dinanzi non un documento meramente applicativo di tariffe dettate per i singoli casi, ma un componimento che costituisce il risultato

dell'applicazione al caso singolo del criterio generale del decoro e della dignità professionali. Spetta, quindi, al Giudice dell'opposizione il potere / dovere di accertare se ed in quale modo siano state praticate le prestazioni (così, Corte Costituzionale 4 maggio 1984, n. 137).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2016

A tal fine, è utile evidenziare che *“la parcella delle spese e delle prestazioni dell'esercente una professione per la quale sia prevista una tariffa legalmente approvata, costituisce, se corredata del parere del competente ordine professionale, titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, ma non ha valore probatorio, nel successivo giudizio di opposizione da quest'ultimo eventualmente proposto, della effettiva esecuzione della prestazione in essa indicata, né è vincolante per il giudice, in ordine alla liquidazione degli onorari. Deve escludersi, pertanto, che nel parere di congruità dell'ordine professionale possa ravvisarsi una "presunzione assoluta di esattezza" circa i criteri assunti per determinare l'importanza e il valore dell'incarico, presunzione assoluta superabile solo mediante circostanziate prove contrarie. E' necessario tenere presente, tra l'altro, che, mentre la parcella delle spese e delle prestazioni professionali costituisce una dichiarazione unilaterale del professionista, la quale, data la garanzia della personalità derivante dall'iscrizione all'albo, è assistita da una presunzione di veridicità la quale non esclude né inverte l'onere probatorio in sede di giudizio, il parere dell'ordine professionale rappresenta soltanto un formale controllo della corrispondenza delle voci indicate nella parcella con la tariffa di categoria”*(Cass. civ., Sez. II, 30/01/1997, n.932).

Peraltro, ai fini dell'attività istruttoria, il giudice può farsi assistere da un consulente tecnico circa l'accertamento del se ed in quale modo le prestazioni siano state effettuate dal professionista. In questo senso, le determinazioni del giudicante prescindono dal parere di congruità reso dall'ordine professionale di appartenenza.

Recependo tale premessa, il Collegio svolge l'attività di opinamento sulle prestazioni che il professionista dichiara di avere svolto, sulla scorta della documentazione e gli elaborati tecnici prodotti dal medesimo, a prescindere dalla esistenza o meno del rapporto contrattuale, che, in caso di contestazione, verrà accertata in sede giudiziaria.

Dipoi, essendo un'attività puramente discrezionale dell'ente pubblico, spetterà al Collegio giudicare *“congrua”* l'attività propriamente professionale, sulla scorta della documentazione tecnica e gli elaborati redatti dal professionista, ritenuti idonei e sufficienti per poter svolgere l'attività di opinamento.

Ciò considerato, a far data dal 24 gennaio 2012, con D.L. n. 1/2012, il compenso professionale viene pattuito nelle forme previste dall'ordinamento al momento del conferimento dell'incarico. Per il dettaglio della descrizione circa le opere da realizzare e per la maggiore o minore complessità delle prestazioni professionali da eseguirsi in ragione dell'incarico e che giustifichi l'entità del compenso, è opportuna la forma scritta. La mancanza completa di ogni riferimento ad un accordo può costituire comportamento valutabile quale illecito disciplinare.

3) Come si anticipava, con l'abrogazione del sistema tariffario non è venuta meno correlativamente l'attività istituzionale degli ordini / collegi di opinamento delle parcelle.

La funzione permane.

In conseguenza di ciò, ai fini dell'opinamento della notula, per quanto concerne i criteri di valutazione della parcella, il Collegio/Ordine può fare riferimento alla gerarchia dei criteri di liquidazione dei



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2016

compensi, indicata dall'art. 2233 c.c. Ciò significa che, in mancanza dell'accordo tra le parti ed in conseguenza dell'abrogazione di ogni disposizione che faccia riferimento alle tariffe professionali, il Collegio/Ordine può fare riferimento, sia agli “usi” (previsto dal codice civile), sia, in estremo subordine, ai parametri ministeriali, di cui agli artt. 33 e seguenti del D.P.R. 20 luglio 2012, n. 140, pur non essendo a ciò obbligato.

Tale conclusione è avvalorata, in particolare, dalla circostanza che il potere di opinamento del Collegio/Ordine è strettamente collegato alla liquidazione giudiziale del compenso (cfr. artt. 2233 c.c., 636 c.p.c. – vigente e non abrogato dall'art. 9 D.L. n. 1/2012 -, ma anche l'art. 7, comma 2, del D. Lgs. Lgt. 382/1944) ed è dunque ragionevole ipotizzare che “Consiglio del Collegio /Ordine” ed “organo giurisdizionale” facciano riferimento, almeno in parte, ai medesimi parametri di giudizio.

D'altro canto il Collegio, per la peculiarità della sua posizione istituzionale e delle sue funzioni in relazione alla comunità dei professionisti, dovrà fare riferimento anche a parametri ulteriori, desumibili dalla stessa lettera dell'art. 9 D.L. 1/12, quali il criterio dell'importanza e della complessità dell'opera (canoni ricavabili dal comma 3 dell'art. 9). L'adequatezza del compenso va valutata anche alla luce dei precetti costituzionali (in particolare art. 36 Cost.), al più generale principio di ragionevolezza, così come ai principi generali in tema di interpretazione del contratto.

I nuovi “parametri”, infatti, operano unicamente in via sussidiaria – e non vincolante – per il caso di mancato accordo tra le parti (cfr. art. 1, commi 1 e 7, D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n.140 recante i parametri); la concorde volontà delle parti in ordine alla determinazione del compenso o di parte di esso deve ritenersi pertanto sempre prevalente rispetto ai parametri, ove espressa o desumibile secondo i consueti canoni interpretativi (artt. 1362 ss. c.c.).

In ultimo, nel periodo di transitorio, al fine di stabilire se sia applicabile il regime tariffario ovvero le nuove regole di valutazione della prestazione professionale, preme ricordare che è necessario risalire all'epoca della conclusione del contratto, che può non coincidere con l'inizio delle attività. Quindi, per ritenere applicabili le disposizioni, di cui al D.L. 1/2012 e quindi svolgere l'esame di congruità sulla base dei principi appena richiamati, e non più utilizzando la tariffa professionale del perito industriale (v. Legge n. 146/1957), la conclusione del contratto dovrebbe essere avvenuta in epoca successiva al 24 gennaio 2012, dal momento che il decreto legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19, Suppl. Ord. n. 18.